CAMERA DEI DEPUTATI N. 3488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, PACIULLO, SANESE

Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari

Presentata il 15 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione di crisi nella quale versano alcune categorie all'interno dell'università italiana merita una risposta urgente che affermi il principio della certezza del diritto.

Nell'università, i tecnici laureati, i contrattisti, per non parlare degli incaricati stabilizzati, vivono una situazione di precarietà rendendo visibile quel processo di dissipazione delle risorse che non è foriero di tempi tranquilli e di serene attività didattiche e di ricerca.

È questa la ragione per la quale, nel quadro del riordino del sistema di reclutamento dei docenti e di una necessaria iniziativa che si faccia carico delle questioni legate all'attivazione di processi idoneativi nel sistema concorsuale che interesserà la posizione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, riteniamo urgentissima una iniziativa che risponda alle non rinviabili questioni poste da una categoria anomala qual è quella dei tecnici laureati.

I meccanismi che prevediamo e che sono descritti nell'articolo unico non configurano una procedura *ope legis*, ma introducono un sistema selettivo costruito sul criterio delle idoneità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono indetti giudizi di idoneità a ricercatore universitario non confermato per il personale non docente assunto con concorso per il quale era richiesto il diploma di laurea, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia effettivamente svolto attività didattica per almeno un biennio negli ultimi cinque anni ed abbia altresì svolto attività scientifica. L'attività didattica svolta è certificata da una dichiarazione del consiglio della facoltà o del corso di laurea presso il quale il dipendente presta servizio.

2. Il giudizio di idoneità con riferimento all'attività scientifica e didattica svolta dal candidato è effettuato da una apposita commissione nominata in conformità alle norme previste per i concorsi a ricercatore universitario.

3. I candidati risultati idonei acquisiscono la qualifica di ricercatore non confermato, mantenendo agli effetti economici il livello retributivo del ruolo di provenienza. Essi sono sottoposti dopo un triennio di attività al giudizio di conferma secondo la normativa vigente.

4. È istituito un ruolo speciale per i tecnici laureati che abbiano superato il giudizio di idoneità a ricercatore non confermato di cui al comma 2. I posti in organico coperti dai tecnici laureati divenuti ricercatori confermati sono soppressi. Coloro che non superino per due volte il giudizio di conferma sono ricollocati nel ruolo di provenienza.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3488
Lire 500